



Decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019

del 6 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 163 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visti gli articoli 148 capoverso 1 e 2 nonché 152 della legge del 13 dicembre 2002²
sul Parlamento;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 2017³,

decreta:

Art. 1

¹ In vista del primo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner firmatari dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014⁴ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI), che avrà luogo nel settembre del 2019, il Consiglio federale verifica se tali Stati partner soddisfano i requisiti per un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

² Il Consiglio federale verifica in particolare l'adempimento dei seguenti requisiti:

- a. lo Stato partner dispone delle disposizioni legali necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari; in particolare, rispetta il principio della specialità, secondo il quale le informazioni possono essere utilizzate soltanto per lo scopo previsto dall'Accordo;
- b. nello Stato partner il livello della riservatezza nonché delle misure per la sicurezza e la protezione dei dati è conforme agli standard dell'Accordo SAI;
- c. lo Stato partner dispone di una rete adeguata di Stati partner, tra i quali figurano anche le rilevanti piazze finanziarie concorrenti, con i quali attua lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari;

1 RS 101
2 RS 171.10
3 FF 2017 4225
4 RS 0.653.1

- d. al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI non sono pervenute comunicazioni inerenti a violazioni delle norme sulla riservatezza o al disfunzionamento delle salvaguardie nello Stato partner;
- e. le autorità svizzere incaricate dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari non hanno rilevato che, in virtù dell'articolo 21 della Convenzione del 25 gennaio 1988⁵ sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, la Svizzera non è tenuta allo scambio automatico di informazioni in considerazione della situazione generale o nel caso concreto;
- f. le persone interessate dallo scambio di dati non sono esposte, contestualmente allo scambio di informazioni fiscali, a procedimenti che potrebbero probabilmente implicare o comportare gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

³ Il Consiglio federale riassume i risultati in un rapporto.

Art. 2

¹ Il Consiglio federale sottopone per parere il rapporto alle competenti commissioni parlamentari.

² Il Consiglio federale dispone le necessarie misure conformemente all'Accordo SAI tenendo conto delle raccomandazioni delle competenti commissioni parlamentari.

³ In seguito verifica periodicamente, in funzione dei rischi, se i requisiti di cui all'articolo 1 sono adempiuti e sottopone per parere i relativi rapporti alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 6 dicembre 2017

Il presidente: Dominique de Buman
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 5 dicembre 2017

La presidente: Karin Keller-Sutter
La segretaria: Martina Buol

⁵ RS 0.652.1